

Disegno del 15 dicembre 2010

**Ordinanza
concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e
«alpe»
per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi
ottenute
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)**

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.

Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»

¹ Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per contrassegnare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute.

² Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate.

³ La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell'ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

⁴ La designazione «Alpi» può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se sono adempiute le esigenze per l'impiego delle designazioni «montagna» o «alpe».

⁵ I marchi, contenenti una designazione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 e depositati in buona fede prima del 1° gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

¹ RS 910.1

Sezione 2: Esigenze poste ai prodotti

Art. 3 Origine dei prodotti agricoli

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza sulle zone agricole.

² La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione.

Art. 4 Foraggiamento

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze relative al foraggiamento giusta l'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 2007³ concernente i contributi d'estivazione.

Art. 5 Detenzione di animali da macello

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se:

- a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o nella regione di montagna; e
- b. la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se nell'anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all'uso locale.

Art. 6 Origine degli ingredienti agricoli

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti agricoli adempiono le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 1.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti agricoli adempiono le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 2.

³ Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.

² RS 912.1

³ RS 910.133

⁴ La percentuale degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti agricoli. Lo zucchero non viene considerato.

⁵ I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente agricolo proveniente dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente agricolo proveniente da un'altra regione.

Art. 7 Luogo di fabbricazione

¹ La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione o in Comuni situati integralmente o parzialmente nella regione di montagna o nella regione d'estivazione.

² La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione.

³ Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui rispettivamente al capoverso 1 e 2:

- a. per il latte la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo;
- b. per la panna la trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo;
- c. per il formaggio la stagionatura;
- d. per gli animali la macellazione e il sezionamento.

⁴ Per le derrate alimentari, i cui ingredienti agricoli adempiono le esigenze giuste l'articolo 6, ma che sono state fabbricate al di fuori della regione di cui rispettivamente al capoverso 1 e 2, le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate nella denominazione specifica della derrata alimentare soltanto in relazione a uno degli ingredienti agricoli.

⁵ Il capoverso 4 non si applica al formaggio stagionato ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 8

¹ Nell'elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti agricoli provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

² Deve essere indicato il nome o il codice dell'ente di certificazione responsabile dell'azienda che procede al preimballaggio o all'etichettatura.

³ Il Dipartimento federale dell'economia può definire contrassegni giusta l'articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 4: Certificazione e controllo

Art. 9 Certificazione

¹ I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute devono essere certificati a tutti i livelli a valle della produzione primaria.

² I prodotti agricoli propri dell'azienda venduti direttamente e le derrate alimentari da essi ottenute nell'azienda o nell'azienda d'estivazione non devono essere certificati.

Art. 10 Enti di certificazione

In virtù dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accreditamento e sulla designazione, per la loro attività ai sensi della presente ordinanza gli enti di certificazione devono:

- a. essere accreditati in Svizzera;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c. essere riconosciuti o autorizzati in altro modo in virtù del diritto svizzero.

Art. 11 Controllo

¹ Nelle aziende che fabbricano i prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

² Nelle aziende d'estivazione che fabbricano i prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni quattro anni da un ente di certificazione incaricato dall'azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

³ Il controllo delle aziende dedite alla produzione primaria va effettuato ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 2007⁶ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza nel quadro della certificazione dei prodotti nelle aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto va altresì basato su una valutazione dei rischi.

⁵ Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1-3 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.

⁶ L'ente di certificazione notifica le infrazioni alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Art. 12 Obblighi delle aziende

Le aziende devono:

- a. tenere una contabilità;

⁵ RS 946.512

⁶ RS 910.15

- b. tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla presente ordinanza;
- c. assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione;
- d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- e. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

¹ Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

² Essi notificano le infrazioni riscontrate all'UFAG e agli enti di certificazione.

³ L'UFAG sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.

Art. 14 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 novembre 2006 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti possono recare designazioni in virtù del diritto vigente fino al 31 dicembre 2012.

² Le scorte disponibili al 1° gennaio 2013, recanti designazioni in virtù del diritto vigente, possono essere consegnate ancora fino al 31 dicembre 2013.

³ I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati in buona fede dopo il 1° gennaio 1999, possono essere impiegati ancora fino al 31 dicembre 2014 per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° gennaio 2012).